

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1360 del 23/03/2020
Oggetto	RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: CASTEL BOLOGNESE (RA) TITOLARE: DALPANE CLAUDIA CODICE PRATICA N. BO19A0007
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1385 del 20/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

**COMUNE:** CASTEL BOLOGNESE (RA)

**TITOLARE:** DALPANE CLAUDIA

**CODICE PRATICA N.** BO19A0007

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche e in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP),

approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**preso atto** che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della LR n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del DPR n.238/1999;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**richiamate:**

- la Determinazione n. 11656 del 19/08/2005 della Regione Emilia Romagna (ex procedimento B001A2472) con la quale è stata riconosciuta a DALPANE ROMANO C.F./P.IVA:01375090394 la **concessione preferenziale** per la derivazione di acqua

pubblica sotterranea: - da un pozzo profondo 120 m, ubicato sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di Castel Bolognese (RA) al Foglio 26 mappale 155 (ex 8); - con una portata massima di 3,0 l/s per un volume complessivo di 4000 metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione agricola di 6,5 ettari di terreno a pesco, mediante irrigazione a goccia;

- la relativa domanda di rinnovo presentata dal concessionario in data 10/04/2007 all'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna, con allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese d'istruttoria pari a € 166,00;

**vista** l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/779 del 04/01/2019 e successive integrazioni Prot. n. PG/2019/192100 del 16/12/2019 e Prot. n. PG/2019/194483 del 18/12/2019 (procedimento BO19A0007), con la quale DALPANE CLAUDIA, nata il 20/09/1966 a Imola (BO), C.F.: DLPCLD66P60E289V, ha chiesto **il cambio di titolarità, senza varianti della soprarichiamata concessione preferenziale** in qualità di erede per causa di morte del concessionario in data 22/04/2012; **allegando** la dichiarazione di assenso alla richiesta presentata da parte della co-erede e comproprietaria del terreno su cui insiste il pozzo DALPANE ANNA, nata il 24/06/1969 a Imola (BO) C.F.:DLPNNA69H64E289S; **comunicando:**

- che l'acqua derivata viene utilizzata per l'irrigazione agricola e per i trattamenti fitosanitari di circa 5,7 ha di terreno, di cui 2,68 ha a seminativi e 3,02 ha a drupacee;

- che nonostante sia disponibile una fonte irrigua consortile si rende necessario utilizzare in modo imprescindibile per i trattamenti fitosanitari acque sotterranee di migliore e costante qualità rispetto a quelle consortili;

- che il pozzo di prelievo è ubicato nel punto di coordinate UTM RER X:724367 Y:911239 ed è costituito da una colonna di captazione in acciaio di 130 mm di diametro, profonda 120 m, con unico filtro presunto da 114 m a fondo pozzo; con una ellettropompa sommersa di 3 KW di potenza e 3 l/s di portata massima, priva di contatore;

**considerato** che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 50 della LR n. 7/2004 e, date le caratteristiche del prelievo, si applica la disciplina prevista per il rilascio di concessione ordinaria ai sensi degli art.li 37 e

38 del RR n. 41/2001; con cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28 del RR n. 41/2001;

**dato atto** che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 4 del 08/01/2020 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**preso atto** dei pareri di competenza richiesti, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01:

- alla Provincia di Ravenna, espresso in senso favorevole;

- al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, espresso in senso favorevole: *limitatamente al periodo non irriguo di norma compreso tra il 1 novembre ed il 15 marzo di ogni anno in relazione al fatto che la proprietà è ubicata all'interno dell'area servita dall'impianto di adduzione e distribuzione idrica a scopo irriguo denominato "Santerno-Senio" - distretto " Casanola";*

**verificato** che, per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, la derivazione:

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Senio-confinato-codice 0522ER DQ2 CC, caratterizzato* da: - stato quantitativo **Scarso** con obiettivo *Buono* al 2027, in presenza di condizione di **rischio** dello stato quantitativo; - da *pressioni* di prelievi per i diversi usi che generano *impatti* sull'equilibrio del bilancio idrico con prelievi che superano la ricarica naturale provocando abbassamento della superficie piezometrica, per i quali sono previste le misure chiave dei Piani di Gestione KTM 08,14 e 24; da un miglioramento della velocità di subsidenza che è passata da -5,0/-2,5 mm/a nel periodo 2006-2011 a -2,5 e 0 mm/a nel periodo 2011-2016;

2. **comporta un rischio ambientale (esclusione)**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: *"Direttiva Derivazioni"*, per impatto *moderato* e criticità *elevata* (soggiacenza piezometrica tra 15 e 25 m. dal p.c. e trend piezometrico negativo, secondo i dati di riferimento della rete regionale di monitoraggio 2002-2012), per cui **per cui la derivazione è incompatibile** rispetto agli obiettivi di pianificazione;

**verificato** che i quantitativi richiesti in concessione sono inferiori a quelli previsti dalla pianificazione di settore ai sensi della DGR 1415/2016;

**dato atto** della disponibilità idrica da fonte consortile per il periodo irriguo;

**considerato** che:

- la derivazione viene esercitata sin dal 2001 con le stesse modalità;
- il miglioramento in atto della subsidenza dell'area suggerisce indirettamente un miglioramento anche delle condizioni di equilibrio del bilancio idrico;
- che utilizzando i dati di monitoraggio piezometrici più aggiornati 2016-2018 dei pozzi RA18-00 e RA79-00 della rete regionale, più vicini e confrontabili con il pozzo di prelievo per profondità di captazione e corpo idrico, i valori di soggiacenza sono minori di 15 m e quindi, secondo la *Direttiva Derivazioni* la criticità passerebbe da *elevata* a *media* con conseguente ri-valutazione della compatibilità ambientale che passerebbe da tipo *esclusione* a tipo *repulsione*;

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, considerando i dati più recenti di monitoraggio, la domanda di rinnovo di concessione possa essere assentita alle condizioni e prescrizioni previste nel disciplinare allegato tra cui, in particolare quelle:

- di utilizzare il pozzo di prelievo nel solo periodo in cui non è disponibile la fonte idrica consortile, che va dal 1 novembre al 15 marzo;
- di utilizzare il pozzo di prelievo ad uso esclusivo per trattamenti fitosanitari nel periodo non consentito che va dal 15 marzo al 1 novembre e anche ad uso irrigazione agricola in caso di non disponibilità della fonte consortile;
- di installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;
- di effettuare il monitoraggio del livello della falda nel

pozzo tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno, nel periodo di non utilizzo; al fine di rivalutare in sede di rinnovo cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico, tenendo conto del monitoraggio effettuato a livello locale e di quello della rete regionale di monitoraggio;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle **spese di istruttoria** di € 166,00 per l'istanza di rinnovo di concessione; di € 90,00 per quella di cambio di titolarità;
- del saldo dei canoni pregressi di concessione di derivazione di acqua pubblica **2006-2019** non ancora versati, pari ad € 19,31 e dei relativi interessi legali annui maturati pari ad € 8,43, per un totale di € **27,74**;
- del canone di concessione per l'anno **2020**, pari ad € 16,37;
- dell'**adeguamento del deposito cauzionale** della concessione di derivazione di € 198,35= in aggiunta all'importo di € 51,65 già versato a garanzia della concessione rilasciata con Determina n. 11656 del 19/08/2005, per un importo totale dovuto di € 250,00;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpa;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

**1) di rilasciare** a DALPANE CLAUDIA, nata il 20/09/1966 a Imola (BO), C.F.: DLPCLD66P60E289V, il **rinnovo con cambio di titolarità della concessione al prelievo di acque**

**pubbliche sotterranee** rilasciata con Determinazione n. 11656 del 19/08/2005 a DALPANE ROMANO, **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 3,0 l/s e per un volume massimo di 4.000 mc/a, ad uso *irrigazione agricola* ;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 11656 del 19/08/2005 e della relativa domanda di rinnovo presentata, il Concessionario **ha corrisposto**, a saldo dei canoni pregressi di concessione **2006-2019** non ancora versati, l'importo di € 19,31= e dei relativi interessi legali annui maturati pari ad € 8,43= per un totale di **€ 27,74=**; importo versato, anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in **€ 16,37=** per **l'anno 2020**; importo versato, anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

9) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015, è fissata in € 250,00= ed ha necessitato di un **adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65=** per la concessione rilasciata con Determinazione n. 11656 del 19/08/2005, per un importo aggiuntivo di **€ 198,35=**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

10) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

**16)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata a DALPANE CLAUDIA, nata il 20/09/1966 a Imola (BO), C.F.: DLPCLD66P60E289V

### Art.1

**Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo** avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Senio-confinato-codice 0522ER DQ2 CC*, dal pozzo ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Castel Bolognese (RA) al Foglio 26 mappale 155 (ex 8), nel punto di coordinate UTMERER X:724367 Y:911239, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

**B) il pozzo è costituito da** una colonna di captazione in acciaio profonda 120 m dal p.c., con unico filtro presunto da 114 m a fondo pozzo; completato con una ellettropompa sommersa di 3 KW di potenza e 3 l/s di portata massima;

**C) il prelievo è stabilito** con una portata massima di 3,0 l/s per complessivi 4.000 mc/a, con le prescrizioni stabilite al successivo punto 3);

**D) la risorsa è utilizzata** per irrigazione e per i trattamenti fitosanitari di circa 5,7 ha di terreno di cui 2,68 ha a seminativi e 3,02 ha a drupacee. Tale uso è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa. **In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito.** In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante alla concessione.

### Art. 2

#### Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

### Art. 3

#### **Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il Concessionario deve:

- utilizzare il pozzo di prelievo nel solo periodo in cui non è disponibile la fonte idrica consortile distribuita dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, che va dal 1 novembre al 15 marzo;
- utilizzare il pozzo di prelievo ad uso esclusivo per trattamenti fitosanitari nel periodo non consentito che va dal 15 marzo al 1 novembre e anche ad uso irrigazione agricola in caso di non disponibilità della fonte consortile;
- installare e porre in esercizio un dispositivo lungo la tubazione di mandata della pompa di prelievo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati; - effettuare il monitoraggio del livello della falda nel pozzo tramite misura manuale, almeno due volte l'anno: indicativamente in primavera e in autunno, nel periodo di non utilizzo; trasmettere i relativi dati di misura all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di

modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.4**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

#### **Art.5**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029** ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso

alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.6**

##### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.7**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

#### **Art.8 Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 9 Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

La sottoscritta DALPANE CLAUDIA, nata il 20/09/1966 a Imola (BO), C.F.: DLPCLD66P60E289V, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**